

STUDI
E
RICERCHE

Carla Ricci

GLADIATORI E ATTORI
NELLA ROMA
GIULIO-CLAUDIA

STUDI SUL SENATOCONSULTO DI LARINO



LED

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 88-7916-318-3

Published in *Led on Line* - Electronic Archive by

LED Edizioni Università di Lettere Economia Diritto

<http://www.ledonline.it> - <http://www.ledeedizioni.com>

<http://www.ledonline.it/ledonline/riccigladiatori.shtml>

Maggio 2006

Copyright 2006 Carla Ricci - carlaricci4@virgilio.it

I lettori devono osservare per i testi pubblicati in questo archivio elettronico gli stessi criteri di correttezza che vanno osservati per qualsiasi testo pubblicato. I testi possono essere letti on line, scaricati e utilizzati per uso personale. I testi non possono essere pubblicati a fini commerciali (né in forma elettronica né a stampa), editati o altrimenti modificati. Ogni citazione deve menzionare l'autore e la fonte.

In copertina:

Bassorilievo in marmo, del I sec. d.C. proveniente da Alicarnasso raffigurante due gladiatrici che combattono. Londra, British Museum

Stampa: Digital Print Service

II.

IL CONTESTO STORICO-NORMATIVO E LE TESTIMONIANZE LETTERARIE

1. Iniziativa del senatoconsulto – 2. Ricostruzione delle legali previsioni in tema di matrimonio/adulterio – 2.1. Il caso-Vistilia – 3. Rapporti tra il *senatusconsultum* di Vistilia ed il *senatusconsultum* di Larino.

2.1. INIZIATIVA DEL SENATOCONSULTO

Nel procedere ad una collocazione del senatoconsulto nel quadro complessivo delle misure sociali e legislative che fanno ad esso da sfondo, ci si imbatte in un quesito preliminare, sebbene all'apparenza un po' scontato.

Ci si chiede, in particolare, chi sia stato a sollecitare il provvedimento rubricato come senatoconsulto, se l'imperatore Tiberio o il consesso senatorio.

Con il nostro provvedimento siamo nell'ambito della politica legislativa di reazione alle frodi che buona parte dei diretti destinatari di parte della normativa moralizzatrice voluta già a suo tempo da Augusto¹ architettavano, cercando di farsi passare per persone

¹) Per un sintetico quadro d'insieme della linea di politica legislativa augustea tesa ad un restauro dei *mores*, cfr. Lineamenti di storia del diritto romano, a cura di M. Talamanca, Milano 1990, 413 ss.

infames e dunque sottrarsi alla normativa stessa.

Nelle linee del senatoconsulto, infatti, c'è il richiamo ai precedenti normativi² che riguardavano le pubbliche esibizioni di esponenti dei ceti elevati e nelle testimonianze letterarie ricordate nel capitolo precedente c'è la cronaca dei tentativi di elusione delle previsioni legali in materia di adulterio, altro ambito caro alla linea di moralizzazione augustea dei costumi.

Da questa rapida sintesi si ottiene un quadro variegato: molteplici erano i campi in cui perpetrare infrazioni delle norme esistenti, molteplici i motivi stessi che portavano alla *fraus*, molteplici i modi per attuarla; neutralizzare la frode, con la qualificazione in termini di *dolus malus* dei comportamenti contrari, avrebbe permesso di evitare una istituzionalizzazione della degradazione *de iure*, fonte a sua volta di una invisibile e 'malsana' mobilità sociale³.

Come armonizzare tutto ciò con il contesto dei rapporti tra *princeps* e senato, per poter stabilire l'autore 'morale' della normativa contenuta nel senatoconsulto?

Per rispondere al quesito, bisogna ricostruire i profili costituzionali dei rapporti tra Tiberio ed il Senato, come sempre partendo dalle fonti storiche in materia.

La struttura dei lavori del consesso senatorio, durante i primi anni del principato tiberiano, non si allontanò in maniera macroscopica dal modello della tarda-repubblica, elaborato da Augusto⁴. Qualche elemento innovativo sembrò evidenziarsi, ed alterare a volte tale modello, durante il soggiorno del principe a Capri⁵.

La fonte più feconda riguardo agli interventi di Tiberio in Senato è senz'altro costituita dagli *Annales* di Tacito, che permettono

²) *Senatusconsulta* del 38 e 22 a.C.

³) Cfr. anche Giuffrè, ult. cit., 69.

⁴) Il modello fu razionalizzato con la *lex Iulia de senatu habendo*. Si veda Sen. De brev. vitae 20.4 et Gell. 40.10.1. L'intervento normativo di Augusto sembra che abbia più che altro istituzionalizzato delle pratiche già invalse. Cfr. L. Fanizza, *Senato e principe in età tiberiana. I profili costituzionali*, in «Labeo» 26/1 (1981), 36 ss; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1974, 573 ss. Per un discorso che copra vari aspetti, cfr. J. BÉRANGER, *Recherches sur l'aspect idéologique du principat*, Parigi 1953, con bibliografia più risalente.

⁵) Tac. Ann. 4.57.1 et 67.1, Cass. Dio. 58.1, cfr. B. Levick, *Tiberius the Politician*, Londra 1976, *passim*, con ampia letteratura; J. Gagé, *Tibère à Capri*, in «Rev. Et. it.» (1961), 5 ss.

di 'catalogare' gli interventi stessi, riconducendone alcuni ai poteri connessi alla facoltà di agire *cum senatu*, e ponendo per altri la questione del loro fondamento giuridico.

L'imperatore presiede per lo più l'assemblea dei *patres* e tiene la *relatio* nei casi di questioni riguardanti membri della casa imperiale⁶, di questioni che lo riguardano come *pontifex maximus*⁷ (sommendosi così nel *princeps* funzioni che la tradizione affidava ad organi diversi) o di questioni attinenti a casi particolari, dove l'*oratio principis* delimita l'oggetto della decisione senatoria⁸. Spesso, come in Ann. 4.14.3, la *relatio* del principe segue alle reiterate e disattese richieste di un intervento del senato per prevenire i frequenti disordini nei teatri (caso non unico: nel 22 Tiberio aveva indirizzato lettere *adversus luxum* al senato, sordo ai richiami degli edili)⁹. Ci sono poi resoconti di interventi di Tiberio di cui non si comprende chiaramente su quali poteri si basino, come in Ann. 4.22.1-2, caso del pretore *Plautius Silvanus*¹⁰, o in Ann. 4.28-9, processo a carico di Vibio Sereno¹¹.

Come tutti i senatori, Tiberio può esprimere il proprio parere, *sententia*, nella fase di discussione (Ann. 1.74.4; 2.50.1-2; 2.83). La *sententia* e la *relatio* del *princeps* potevano spesso assumere la struttura di una *oratio*, sebbene dallo storico degli *Annales* non è possibile ricavare la differenza tra i discorsi pronunciati come presidente dell'assemblea (*relationes* vere e proprie) e quelli costituenti semplice espressione del proprio orientamento, in veste di *senator (sententiae)*¹². Se la *relatio* o la *sententia* determinavano l'emanazione di

⁶) Tac. Ann.. 3.29.1, 3.56.1, 5.3-4-5, 1.52.1-2, Cass. Dio 57.6.4. Cfr. Levick, *ult. cit.*, p. 102.

⁷) Tac. Ann. 2.86.1; 4.16.1; cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III/2 (1888), 959 n. 2.

⁸) Tac. Ann. 3.12.1-2 (processo contro *Cn. Piso*: v. anche 3.17.3-4). Un elenco dei discorsi tenuti da Tiberio in senato è in N.P. Miller, *Tiberius Speaks*, in «AJPh» 90 (1988), *passim*.

⁹) Tac. Ann. 3.52.2-3; 53; 54, cfr. anche Ann. 2.33; 3.33-4, Cass. Dio 57.13.3-5. Cfr. Levick, *ult. cit.*, 102

¹⁰) Il processo non si sarebbe svolto secondo le modalità della '*cognitio*' senatoria. Cfr. W. Kunkel, *Rc a J. Bleicken*, *Senatsgericht und Kaisergericht*, 1962; De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 77 ss.; Levick, *ult. cit.*, 181; P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970; R.S. Rogers, *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius*, Middletown, Connecticut 1935, 31 ss.

¹¹) Tac. Ann. 4.22-3, Levick, *ult. cit.*, 181.

e)¹². Se la *relatio* o la *sententia* determinavano l’emanazione di un senatoconsulto, il principe ne veniva definito *auctor* (Ann. 1.58.5: ‘*nonmenque imperatoris auctore Tiberio accepit*’)¹³.

Tutto questo insieme di interventi si iscrive nell’ambito della prassi tradizionale dei lavori senatori, con solo qualche minima alterazione del regolamento interno. Durante il soggiorno di Tiberio a Capri, invece, i rapporti principe/senato si svolgono lungo una direttrice anomala, fatta di fitti intrecci di comunicazioni scritte tra magistrati ed imperatore, dove spesso il senato non appare affatto.

Il *princeps* viene sistematicamente informato delle questioni da sottoporre all’assemblea senatoria direttamente dai consoli, per mezzo di messaggeri, e la sua risposta giunge a sua volta per lettera, probabilmente addirittura in calce alla stessa nota di comunicazione¹⁴.

Ma la nostra attenzione deve tornare alla fase precedente. Nonostante l’apparente pluralità di questioni affrontate dal senato, le decisioni sembrano comunque legarsi alla volontà del principe, che spesso interviene in prima persona nelle questioni presentate in assemblea. Ciò ha portato ad interpretare l’atteggiamento di Tiberio verso il Senato come diretto a ‘pilotarne’ le scelte, attraverso un frequente intervento diretto sulle diverse questioni sottoposte all’attenzione del consesso. V’è di più. L’impressione che si ottiene è che l’impegno mostrato da Tiberio nel rimettere al Senato i più disparati problemi sottoposti alla sua attenzione, più che essere una dimostrazione di ossequio verso l’Assemblea, in realtà tradisce una volontà di comprimerne l’autonomia decisionale, mascherata dietro il carico di lavoro di cui si grava il consesso¹⁵.

La tradizione letteraria ha permesso di elaborare quella che oggi è una comune opinione sulla scelta di politica istituzionale di

¹²) Tac. Ann. 1.52.3, 1.81.1; 2.36.4, 2.63.3; 3.12.1 (cfr. *supra*), 3.57.1, 4.4.1, 4.8.2, 4.9.1. L’*oratio* può essere trasmessa anche *per litteras*, come in Ann. 3.56-7. Ciò non dovrebbe aver modificato la procedura consueta dell’assemblea senatoria: cfr. Fanizza, *ult. cit.*, p. 46;

¹³) Tac. Ann. 3.19.1, 3.37.1, 4.4.13.1, Svet. Vit. 2.2. Cfr. A. Maiuri, *Lettere di Tiberio da Capri*, Milano 1993.

¹⁴) Tac. Ann. 6.9.3-4: episodio degno di nota, Ann. 4.66.2; per il commento cfr. Fanizza, *ult. cit.*, 49 e Garnsey, *ult. cit.*, 31. Cfr. De Marini Avonzo, *cit.*, 80 ss. e Levick, *ult. cit.*, 165 ss.

¹⁵) Così per Ann. 1.25.3, 2.31.1; 3.10.3, commento in Fanizza, *cit.*, 50

Tiberio verso il senato, scelta orientata ad accrescere enormemente il lavoro dell'assemblea, dove si discute di tutto:

Svet. Tib. 30: *Quin etiam speciem libertatis quandam induxit conservatis senatui ac magistratibus et maiestate pristina et potestate. Neque tam parvum quicquam neque tam magnum publici privatique negotii fuit, de quo non ad patres conscriptos referretur*'.

La 'maiestas' che l'alto consesso conserva è però profondamente diversa da quella del periodo repubblicano, fondata com'è su una 'species libertatis', condizionata dalle diverse forme di controllo esercitate dal *princeps*, vero autore, all'interno dell'assemblea, delle scelte politiche di governo dello stato¹⁶.

Il ruolo dell'imperatore è superiore, consapevolmente superiore, e ciò porta ad un sistema di equilibrio in cui gli organi repubblicani restano formalmente immutati, mentre la sostanza registra la marcata presenza di questa superiorità, che, nel caso di Tiberio, ha suscitato il commento tacitano Ann. 1.7.3: *'nam Tiberius cuncta per consules incipiebat, tamquam vetere re publica et ambiguus imperandi'*.

Il ruolo del senato fu nondimeno rilevante e dal quadro offerto dalle fonti possiamo trarre la tendenza non ad esautorare, quanto piuttosto a volgere i poteri senatori ai fini della politica del *princeps*; come testimonianza v'è senza dubbio l'aumento dei poteri legislativi riconosciuti al senato attraverso proprio lo strumento legislativo del senatoconsulto¹⁷.

In questo quadro istituzionale può calarsi la vicenda del nostro documento.

La presenza dell'imperatore durante i lavori dell'assemblea esclude l'ipotesi di una sua totale alienità all'argomento, peraltro da escludersi già in base all'espressione usata da Svetonio in Tib. 35:

¹⁶ Sulle connotazioni della 'libertas' nel rapporto principe-senato, cfr. Ch. Wirszubski, 'Libertas' as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate, in «PBSR» 43 (1975), 21 ss.; A. Garzetti, *L'Impero da Tiberio agli Antonini*, in *Istituto di studi romani*, Roma 1960, 18 ss.; cfr. Cass. Dio. 57.20.4, Svet. Tib. 73.1. Cfr. M. Pani, *Tendenze politiche della successione al principato di Augusto*, Bari 1979, 71 ss.

¹⁷ Così in Talamanca, *Lineamenti*, cit., 427 ss.; Garnsey, ult. cit., 130, definendo il senato come «an 'Imperial court' (Kaisergericht) than a 'senatorial court' (Senatsgericht)».

'*exilio adfecit*' (soggetto della proposizione è Tiberio e la pena è riferita alle *feminae famosae* ed ai membri dei *profligatissimi ordines* che eludevano le norme vigenti).

Tiberio fu sensibile ai problemi che affliggevano i *publici mores* ('*corrigenda suscepit*'): le fonti attestano la sua posizione al riguardo¹⁸. Anche per questo provvedimento, quindi, bisogna avere una visione 'dinamica' dei rapporti tra *princeps* e consesso, rifuggendo la tentazione di ipotesi estreme, che interpretano il senatoconsulto come una sorta di 'schiaffo morale' della vecchia *nobilitas* al principedespota¹⁹, ovvero come una autonoma ed imposta iniziativa imperiale²⁰.

L'indubbia presenza imperiale può dunque in questo caso leggersi in termini più equilibrati, di partecipazione e consapevolezza delle iniziative senatorie in materia. Non bisogna dimenticare, infatti, che la tematica relativa ad esibizioni pubbliche di senatori e cavalieri era stata già oggetto di attenzione da parte di norme precedenti²¹, e che la volontà di reprimere la frode di previsioni legislative era presente anche in altri ambiti, dal falso²² all'adulterio. Siamo quindi propensi ad attribuire l'iniziativa del senatoconsulto di Larino, inteso come provvedimento-freno alle frodi perpetrate al fine di potersi pubblicamente esibire, alla logica interna che regola, ancora durante il principato di Tiberio, i lavori del senato, potendosi poi variamente discutere su come atteggiare il contributo dell'imperatore, se d'impulso e sinergico, ovvero plaudente. Ciò che è certo è che nessun provvedimento del Senato poteva essere emanato contro la volontà dell'imperatore; l'*exilio adfecit*' svetoniano allude chiaramente al fatto che tutto quanto avvenisse fosse a conoscenza dell'*Imperator*, ma ciò non vuol dire che egli stesso, personalmente, si occupasse dei vari episodi che si presentavano all'attenzione dei *iu-*

¹⁸) Svet. Tib. 30-33-34-35-36-37.

¹⁹) Così Malavolta, cit., p. 382, opinione troppo vincolata alla cronaca storica tacitiana, profondamente avversa all'imperatore.

²⁰) M.A. Levi, cit., 73, riprendendo alla lettera le espressioni usate da Svetonio in Tib. 35.

²¹) Cfr. *supra*, nt. 2. Nella letteratura più recente si sta facendo strada un'interpretazione più realistica del ruolo del *senatus*: cfr. P.A. Brunt., *The Role of the Senate in the Augustan Regime*, «CQ» 34 (1984), 423-424; R.J.A. Talbert, *The Senate* cit., *passim*, A. Chastagnol, *Le Sénat Romain* cit., *passim*.

²²) Talamanca, *Lineamenti*, cit., 504

dicia quae imperio continentur, né che necessariamente abbia imposto quella deliberazione al Senato. Oltretutto, proprio il testo della *Tabula Larinas*, che presenta riferimenti precisi a particolari storici, non fa invece alcun accenno alla partecipazione del *princeps*.

Ciò che può invece ipotizzarsi è la presenza del principe nella scelta della pena da comminare (potrebbe essere questa la chiave di lettura dell'espressione usata da Svetonio), mentre riteniamo davvero eccessivo, ed in contrasto con le fonti storiche, ricostruire la volontà che portò all'emanazione del documento come imputabile al *princeps* in termini esclusivi ed esautoranti delle opinioni e delle iniziative del senato in materia²³.

2.2. RICOSTRUZIONE DELLE LEGALI PREVISIONI IN TEMA DI MATRIMONIO/ADULTERIO

Sebbene si sia esclusa l'identificazione tra il testo attuale del senatoconsulto di Larino ed il senatoconsulto citato dalle fonti in tema di *libido feminarum*, tuttavia, come già si accennava, è forte la convinzione che tra i provvedimenti in questione vi sia un profondo legame. Di qui l'opportunità di tracciare, sia pure molto rapidamente, il quadro normativo posto in relazione con il nostro documento, allo scopo di argomentare la tesi che fonda la suddetta pretesa relazione. Si è accennato al fatto che durante l'epoca augustea si sviluppò un processo di riforme destinate ad operare sul tessuto sociale al fine di conseguire, tra gli altri, due obiettivi distinti: da una parte 'proteggere' la famiglia attraverso una rifondazione dell'etica matrimoniale, dall'altra mantenere la *dignitas* degli ordini superiori, ormai in avanzata decadenza.

Il conseguimento di tali obiettivi passava anche attraverso l'eliminazione dei pericoli derivanti da una scarsa natalità ed il tenta-

²³) Non a caso sono state formulate ipotesi (cfr. Mc Ginn, 1990, cit.) che ricollegano il SC di Larino alla vicenda sinergica della repressione di comportamenti fraudolenti delle *upper classes* e del caso di Vistilia, ritenendo quest'ultimo una sorta di 'reazione isterica' del consesso dei *patres* all'indifferenza verso le precedenti statuizioni. In tutto questo «not brilliant piece of legislation» orchestrato dal senato il *princeps* resta nell'ombra, né il suo ruolo sembra suscitare nell'A. originali considerazioni.

tivo di arrestare l'intensa infiltrazione di elementi 'alieni', dalle origini ed estrazioni più disparate, nella cittadinanza romana.

L'insieme di *leges* destinato ad affrontare queste tematiche è costituito dalle *leges Iuliae de adulteriis coercendis* e *de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e dalla *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 a.C. (poi fusa in un unico testo con la seconda delle due del 18 a.C.).

Applicandosi al campo della vita privata, la cd. *lex Iulia et Papia* regolava sia i matrimoni che le loro conseguenze, assolvendo alla duplice funzione di mantenere le unioni matrimoniali 'dignitose' per gli ordini superiori, soprattutto quelli senatori (di qui l'elenco dei soggetti che era proibito sposare, data la loro condizione degradante), e di incoraggiare, con evidenti fini demografici, i matrimoni stessi, sfavorendo sul piano economico i celibi e le coppie (o i *singles: orbi, patres solitarii*) senza figli. Collegato alla prima funzione fu l'ulteriore scopo di scoraggiare la diffusa e malsana tendenza verso le professioni infamanti che stava corrodendo dalle fondamenta l'*auctoritas* della classe dirigente che collaborava col *princeps* nel programma di 'nuovo corso' intrapreso.

La *lex Iulia de adulteriis* colpiva con pene assai severe qualsiasi unione fra un uomo ed una donna liberi che non fosse matrimonio. Se uno dei due complici era unito in matrimonio con altra persona al momento del reato, la condotta si qualificava come '*adulterium*', in caso diverso si trattava di '*stuprum*'²⁴.

²⁴) Il regime repressivo di questi reati era il seguente: ogni cittadino romano poteva perseguire il colpevole, uomo o donna, autore di *adulterium* o *stuprum* con l'*accusatio iure estranei*. Il marito aveva l'obbligo di ripudiare la moglie adultera per non incorrere nell'*accusatio lenocinii*, anch'essa pubblica. Il *pater familias* ed il marito della donna colpevole potevano entro 60 gg. dal ripudio esperire l'accusa privilegiata ('*accusatio mariti vel patris*'): decoroso tale termine, si apriva l'*accusatio publica*. La pena che la legge irrogava alla donna era la confisca di metà della dote e di un terzo del patrimonio. A questa si affiancava la *relegatio*, per alcuni contemplata come pena ordinaria nella stessa *lex Iulia*, per altri introdotta ed affermata *extra ordinem* (cfr. G. Branca, sv. Adulterio (diritto romano), in «ED» I (1958), 620 ss.; G. Rizzelli, *Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio*, in «BIDR» 90 (1986), 411 ss.; ID., '*Lex Iulia de adulteriis*': *Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*. Bari 1997; ID., '*Stuprum*' e '*Adulterium*' nella cultura augustea e la '*Lex Iulia de adulteriis*', in «BIDR» 29, *passim*; H. Ankum, *La 'sponsa adultera': problemes concernant l' 'accusatio adulteriis' en droit romain classique*, Pamplona 1987. Cfr. A. Torrent, *Sul diritto penale matrimoniale*, in «Labeo» 1 (2002), 127; R. Vigneron et J.F. Gerken, *The Emancipation of Women in Ancient Rome*, in «RIDA» 3^e serie, 47 (2000); R. Van Den

Con le stesse *leges* matrimoniali Augusto aveva anche individuato alcune categorie di donne in *'quas stuprum non committitur'*, con cui cioè potevano intrattenersi temporanee relazioni sessuali senza incorrere nel reato di *stuprum*²⁵, e con le quali non poteva costituirsi matrimonio, perché prive di *conubium*.

È interessante notare che il fatto di non poter costituire con tali donne un *'consortium omnis vitae'* regolare e giuridicamente valido, abbia dato un impulso significativo, come in Marcel. – Marcian., L. 12 inst., D. 25.7.3.1. si evidenzia ironicamente, all'istituto del concubinato, visto quasi come una 'creazione' della normativa augustea²⁶.

Sfortunatamente, non si hanno di tali leggi che degli estratti, qualche citazione e soprattutto i commenti dei giuristi. Ciononostante, da Svetonio (DA 34.3) si apprende che non furono molto ben accettate, e tra l'altro provocarono una violenta opposizione, in particolare ad opera del ceto equestre²⁷. Infatti queste *leges*, insieme ad altri precedenti testi normativi miranti a colpire l'esercizio di at-

Bergh, *The Role of Education in the Social and Legal Position of Women in Roman Society*, in «RIDA» 3^a serie, 47 (2000).

²⁵ La *l. I. de ad. esentò* specificatamente dai suoi divieti prostitute e forse mezzane. Pap. D.48.5.6.pr, Dioclet. Maxim. C.9.9.22, Quint. IO 7.3.6, Ulp. D.25.7.1.2, Svet. Tib.35.2.

²⁶ Cfr. Vigneron et Gerkens, cit., 118.

²⁷ La letteratura sulla legislazione matrimoniale augustea è, com'è noto, assai vasta. Tra i contributi più risalenti, B. Biondi, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano 1939=Scritti giuridici II, Milano 1965, mentre la più recente in L. Ferrero Raditza, *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreatio, Love affairs, and Adultery*, in «ARNW» 2, 13, 278 ss. Per uno studio giuridico si è consultato R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1970. Cfr. anche P.E. Corbett, *The Roman Laws of Marriage*, Oxford 1969; P.Garnsey, *Adultery Trials and the Survival of the 'quaestiones' in the Severian Age*, in «JRS» 57 (1967), e *Social Status*, cit., 186 ss., 230 ss., 258 ss., 276 ss.; P.G. Vitali, *Premesse romanistiche a uno studio sull'impedimentum criminis (adulterio e divieti matrimoniali)*, in *Studi in onore di Gaetano Scerillo I*, Milano 1972; E. Cantarella, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano*, ivi, 243-274; T. Spagnuolo Vigorita, *Nota di lettura su P. Jors, Die Ehegesetze des Augustus (1894) e Über das Verhältnis der 'lex Iulia de maritandis ordinibus' zur 'lex Papia Poppaea' (1882)*, Napoli 1985, con bibliografia; D. Daube, *The 'lex Iulia' concerning adultery*, in «JRS» 71 (1972), 373 ss., P. Csillag, *The Augustan laws on family*, Budapest 1976, *passim*; C. Edwards, *The Politics of Immorality*, cit., 130 ss.; G. Rizzelli, *Il 'crimen lenocinii'*, in «Arch. giur.» 210 (1990), 457-495; E. Nardi, *Sui divieti matrimoniali delle leggi augustee*, in *Scritti minori I* (1991), 263 ss.

tività degradanti per gli esponenti delle classi superiori (sulle attività sceniche e gladiatorie cfr. ampiamente *infra*, cap. III), costituivano un *corpus* estremamente rigido, dalle cui maglie era difficile sfuggire senza rischiare di incorrere nelle severissime pene previste.

La conseguenza che questo rigore produsse fu opposta all'intento moralizzatore che della legislazione era stato l'input. Si verificò con sempre maggior frequenza che membri delle classi elevate, per potersi dedicare liberamente alle attività proibite (considerate 'infamanti', e quindi fonte di una degradazione *de iure*), non esitavano ad esporsi pubblicamente, attraverso *locationes operarum ad scaenam* od *auctoramenta*, al fine di essere espulsi dagli *ordines* di appartenenza, e sottrarsi così ai divieti in cui incorrevano in quanto cittadini liberi e di rango²⁸.

Allo stesso modo, anche le donne di buona società (mogli, figlie e nipoti di *senatores* ed *equites*), per liberarsi dai vincoli che il matrimonio ed il legame con il loro ceto comportavano (*in primis* il sot-

²⁸) Va rapidamente precisato che il concetto di *infamia* si colloca in diritto romano in una posizione 'ibrida', a cavallo tra l'ordinamento giuridico e l'insieme di convinzioni morali di una struttura sociale. Da ciò è derivata un'evoluzione della stessa nozione, ispirata ad una continua fusione tra norme giuridiche e valutazioni etico-religiose, di cui è fortemente permeata la compilazione giustiniana. Dapprima collegata alla *nota* comminata dai censori, incidente sulla posizione politico-militare, e consistente nell'esclusione da una tribù, dalla classe senatoria o dei cavalieri, e nel trasferimento ad una classe inferiore, in prosieguo si arricchì di distinti divieti, sebbene fondasse sempre la sua ratio nel degradarsi della *fama*, cioè nella cattiva reputazione dettata dal giudizio comune, di cui i censori restavano gli interpreti e garanti. Il concetto di *infamia* veniva, in giurisprudenza classica, avvertito come atecnico e distinto da quello di *ignominia*. Ai divieti stabiliti dal censore se ne aggiunsero altri, ad opera di console e pretore, escludendo quest'ultimo gli *infames* (invertiti, lenoni, gladiatori, attori, condannati per vari reati, ecc...) dalla capacità di *postulare pro alius*, di essere *cognitor* in un processo o dare *cognitores*. In aggiunta ai casi previsti dall'Editto, non bisogna tralasciare l'*infamia* cognizionale, comminata giudizialmente dal magistrato, e destinata ad assumere rilievo con l'affermarsi della repressione straordinaria, cui va il merito di aver precisato il concetto corrispettivo di '*existimatio*' ed i casi di condanne che ne determinavano diminuzione e perdita. Per una bibliografia, per altro assai vasta, v. A. Mazzacane, sv. *Infamia* (storia) in ED XXI (1971), 382 ss.; cfr. anche A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 1976, 231 ss.; A.H.J. Greenidge, '*Infamia*': its Place in Roman Public and Private Law, 1894, *passim*; M. Kaser, '*Infamia*' und '*Ignominia*' in den Rom. Rechtsquellen, in «ZSS» 73 (1956), 220 ss. Cfr. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1977, 59 ss., tutti con riferimenti bibliografici.

tostare alle pene in tema di adulterio), manifestavano pubblicamente l'intenzione di dedicarsi al *lenocinium* ed alla prostituzione²⁹, subendo 'sponte' (Svet. Tib. 35) la '*famosi iudicii nota*', grazie alla quale avrebbero potuto continuare indisturbate ad assecondare preferenze ed abitudini di vita poco 'austere'³⁰.

Il circuito di frodi escogitato e realizzato dagli esponenti dei ceti elevati permetteva quindi il consolidarsi della relativa pratica e a seconda dei soggetti e delle attività che si intendevano svolgere, il mezzo per realizzare lo scopo sembrava finalmente raggiunto.

2.2.1. Il caso-Vistilia

Da quest'ultima affermazione e dalla cronaca fornita da Tacito in Ann. 2.85.1-3 riguardo al caso della matrona Vistilia (forse la più esauriente informazione sul tema della repressione dell'adulterio, che lo storico colloca nel 19 d.C.) sorgono riflessioni e si sollevano quesiti. Consideriamo nuovamente il testo tacitano:

1. *Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque, ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset.* 2. *Nam Vistilia praetoria familia genita licentiam stupri apud aediles vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant.* 3. *Exactum et a Titidio Labeone Vistiliae marito, cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset, atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, satis visum de Vistilia statuere, eaque in insulam Seriphon abdita est'.*

²⁹) Ulp. I *ad l. Iul. et Pap. D. 23.4.43.6*: '*Lenocinium facere non minus est quam corpore quaestum exercere*'. Cfr. F.S. Alvarez De Cinfuegos, *Algunas observaciones a proposito de la represión de 'lenocinium' en la' lex Iulia de adulteriis*', in *St. Iglesias*, 1988, 565 ss.

³⁰) Tuttavia il Giuffrè, *cit.*, 16 nt. 30 e 36 ss. osserva che il procurarsi la *publica ignominia*, attirando una *condemnatio* infamante, oltre che un escamotage fraudolento per sottrarsi ai rigori di una legislazione così 'teutonica', poteva essere anche un mezzo, talvolta l'unico, per contrarre matrimonio *impune* con chi si volesse. Qui l'A. coglie un risvolto moralmente 'più degno' della *fraus*, quasi romantico, citando il caso di Sulpicia, Tibull.(?) Carm. 3.13.10., e id. 3.16.5 s. Cfr Paul. 2 *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.47*; Marcell. a *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.32*; Paul. 35 *ad ed. D. 23.2.16 pr.*

Esaminiamo il passo con ordine. Innanzi tutto, chi era Vistilia? Apparteneva ad una famiglia di rango pretorio, i *Vistilii* appunto, di probabile origine umbra, (forse *Iguvium*; v. PIR 1 V 490)³¹; suo padre dovette essere il *Sex Vistilius* (PIR 1 V 489) che ricoprì la carica di pretore nel 10 o 15 d.C. (Tac. Ann. 6.9.2), morto suicida nel 32³²; andò sposa a *Titidius Labeo* (PIR 1 T 185), *praetor*, proconsole di Narbanese, come attesta Plinio³³, morto probabilmente sotto Nerone³⁴.

La nobildonna, nel tentativo di sfuggire alla pena inflitta alle adultere, *'licentiam stupri apud aediles vulgaverat'*, dal momento che, come si è detto, la *lex Iul. de ad. coerc.* esentava dalle sue pene prostitute e mezzane³⁵. Il suo stesso marito rischiò l'accusa di lenocinio, che poté essere evitata appellandosi al fatto che non erano ancora decorsi i 60 giorni utili prescritti dalla legge per formulare l'accusa privilegiata. L'episodio, ennesimo sintomo di una pratica endemica diffusa, portò il Senato (a parte la pena inflitta a Vistilia) a stabilire, per il futuro, che nessuna donna di rango equestre e (*a fortiori*, visto lo *status* di Vistilia) senatoriale potesse prostituirsi. Si pose in questo modo un limite alle scappatoie fino ad allora escogitate.

Ma per individuare i punti di contatto tra le legali previsioni in tema di regolamentazione della sessualità ed il senatoconsulto di Larino bisogna scorrere velocemente una serie di questioni di un certo rilievo.

³¹) Gaggiotti-Sensi, in Tituli 5, *Epigrafia e ordine senatorio*, Roma 1982; Rapset-Charlier, cit., 638, precisando che Sensi, cit., confonde, nella sua ricostruzione dello stemma della *gens* la Vistilia di Tacito con una sua (probabile) zia. Cfr. Weck, RE, Supp. XIV, 1974, col. 210 n.2; R. Syme, *Personal Names in Annals I-VI*, in «JRS» 39 (1949), 16-17.

³²) Cfr. R. Syme, ult. cit. e *Personal Names in Annals I-VI. Ten Studies in Tacitus* Oxford 1970, 75.

³³) NH 35.20.

³⁴) V. Fluss, «RE» VI, A2 col. 1511, 1536-37 sv.; S.J. De Laet. n. 472; R. Syme, ult. cit. 16; T.P. Wiseman, n. 432, 266; H.G. Pflaum, *Narbonnaise*, 4, n. 2.

³⁵) Per le fonti in materia di esenzioni, cfr. *supra*, nt. 95. Paradossalmente, infatti, nel quadro di generale libertà che caratterizzò il primo Principato, la condizione delle prostitute, delle mezzane e delle attrici era per le altre donne quasi un motivo d'invidia, dal momento che le esenzioni di cui quelle godevano dalle pene per l'adulterio, il celibato e lo stupro erano percepite quasi come dei 'privilegi'.

L'espressione tacitiana *'licentiam stupri apud aediles vulgaverat'* richiama una pratica precisa – quella di dichiarare pubblicamente la rinuncia all'appartenenza alla *nobilitas*, per poter diventare prostituta – pratica evidentemente risalente quanto a datazione (*'more inter veteres recepto'*) e comunque anteriore al passaggio della legislazione augustea.

Una sorta di promozione sociale alla rovescia, dunque, che, attraverso il 'sacrificio' del posto occupato nella società, permetteva di godere della più totale libertà di costumi.

A questo punto, un sia pur breve *excursus* si impone, suggerito proprio dalle espressioni del brano tacitano.

Mentre è infatti senz'altro acquisito che gli *aediles* avessero il compito di sorvegliare, tra gli altri luoghi, anche i bordelli, assolvendo alla funzione di garantire l'ordine pubblico, bisogna invece considerare diversamente l'ipotesi dell'esistenza di una sorta di 'registro in cui censire le prostitute'³⁶.

I riferimenti di Tacito e Svetonio (Tib. 35.2) ad una autodichiarazione di esercizio del meretricio sono dei dati che, oltre a poter probabilmente attestare l'esistenza per lo meno di un elenco di prostitute e mezzane presso gli edili³⁷, possono anche invocarsi a sostegno della convinzione che – nel contesto legislativo che si va esaminando – una manifestazione di tal genere ai magistrati da parte delle *matronae* diventa fonte, per esse, di un titolo legittimo e giu-

³⁶ Il Mommsen, *Rom. Straf.*, cit., 1899, 159 n. 2, ritenne, sulla scorta di Plaut. Asin. 131 di identificare quest'ultimo con il registro tenuto dai *tresviri capitales*. Quello che però può affermarsi con maggior certezza è che gli edili ebbero una certa 'autorità' nel controllo del fenomeno della prostituzione. Cfr. *Lex Lenonia*, menzionata in un frammento di Plauto (conservato a Festo p. 127 L), e Svet. Tib. 34, in cui viene menzionato l'incarico attribuito da Tiberio agli edili di 'sorvegliare strettamente le taverne ed i bordelli'. Per i vari aspetti concernenti la pratica della prostituzione, su cui vi è vasta letteratura, si sono consultati testi recenti. Cfr. T.A.J. Mc Ginn, *Prostitution and Julio-Claudian Legislation. The Formation of Social Policy in Early imperial Rome* (Diss. Univ. of Michigan, Ann Arbor, 1986), ora in «ZSS» 107 (1990), 315 ss.; ID., *Prostitution, Sexuality and Law in Ancient Rome*. New York - Oxford, 1998; C. Salles, *I bassifondi dell'antichità*, Parigi 1982, *passim*; A. Sicari, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*, Bari 1991, *passim*; W. Formigoni Candini, *Ne lenones*, cit., Zablocka, *Le modjiche*, cit.

³⁷ Oltre a questi passi, Mommsen portava a sostegno della sua ipotesi anche Orig. Cels. 4.63, dove si parla di *agoranomoi* (equivalente greco per *aediles*), ma questa supposizione è stata contestata.

ridicamente valido per essere esentate dai divieti imposti dalla legislazione augustea.

Oltretutto, l'indiscussa sorveglianza degli edili sui bordelli era una funzione anteriore ed autonoma rispetto alla tenuta di una qualsivoglia lista, destinata con essa a trasferirsi nelle mani degli esattori del fisco, quando con Caligola si sottomisero ad una tassa coloro che pubblicamente si dedicavano alla prostituzione ed al lenocinio³⁸. Sembra quindi alquanto plausibile che l'espressione usata da Tacito volesse evocare la deplorabile prassi seguita da alcune matrone, stigmatizzando una linea di confine tra le 'fuorilegge' (in senso letterale) prostitute e le donne rispettabili, alla luce di una componente sociale 'sana' moralmente, che la temperie degli anni immediatamente precedenti aveva spazzato via.

Ma torniamo a Vistilia.

L'intervento del Senato che la sottopose ad una severa pena ha evidentemente una sua motivazione, che va oltre il caso specifico, senz'altro grave, considerata l'elevata posizione sociale della donna³⁹, e va cercata nel più ampio quadro di reazione ai comportamenti fraudolenti posti in essere in diversi campi. Ciò che compie la nobildonna può tranquillamente definirsi un atto in frode alla legge⁴⁰, finalizzato all'elusione di norme imperative cui essa, per la sua condizione, sarebbe stata sottoposta, in quanto '*uxor in adulterio deprehensa*'. L'intento fraudolento che animò Vistilia giocò un ruolo decisivo nella reazione del Senato. Durante il periodo repubblicano ed augusteo comportamenti del genere di quello di Vistilia erano punibili attraverso provvedimenti *ad hoc*, dovendosi attendere la fine del I sec. d.C. per ottenere che le lacune venissero colmate con

³⁸) Svet. Calig. 40 ('*rectigalia nova atque inaudita primum*'). Dalla testimonianza del biografo dei Cesari si deduce un atteggiamento plaudente dell'imperatore verso la prostituzione e le attività lucrative connesse, nonché la volontà di trarne un utile a titolo fiscale a riprova dell'importanza economica di queste attività nel mondo romano. Cfr. T.A.J. Mc Ginn, *The Taxation of Roman Prostitutes*, in «*Helios*» 16 (1989), 79-110; Sicari, cit., 60 ss.; R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative studies*, Cambridge 1974, *passim*.

³⁹) Cfr. Garnsey, *Adultery trials*, cit., 56-60.

⁴⁰) Paul. D. 1.3.29, Ulp. D. 1.3.30. Honsell, Fs. Kaser, 1976; O. Beherends, *Die fraus legis*, Göttingen 1982, *passim*; L. Fascione, *Fraus legi*, Milano 1983, *passim*.

un'interpretazione estensiva delle leggi esistenti⁴¹.

Pertanto, tralasciando il perché Tacito parli al plurale di *senatus decreta* (potrebbe essere retorica!), ben potrebbe essersi verificato che la punizione da infliggere a Vistilia e lo scopo di scoraggiare per il futuro altre donne di rango senatorio ed equestre dal porre in essere la stessa condotta siano confluiti in un unico provvedimento, realizzandosi così, oltre al puntuale fine punitivo destinato al caso concreto, anche quello preventivo, stabilendosi un divieto di carattere generale, posto a regolamentazione dei casi futuri⁴².

La pena inflitta a Vistilia dal Senato fu, come detto, molto severa, più di quanto la stessa *lex Iulia* prevedesse. Ed in questo siamo confortati da Svetonio, che, in Tib. 35.2, parla di *exilium*⁴³.

Perché una pena più grave? L'ipotesi forse più accreditabile è che si sia voluto infliggere a Vistilia una punizione esemplare, ben più rigorosa di quella prevista in tema di adulterio, proprio per conseguire fini preventivi, come esempio e monito.

La manovra di Vistilia, infatti, fu chiaramente dettata dal panico causato dal temere una condanna imminente. La donna, col suo comportamento, aveva infatti violato ben più che lo spirito della legge alla quale per sua condizione era soggetta, andando oltre la stessa *fraus*: essa si era professata prostituta presso i magistrati dopo aver commesso adulterio, e non invece in via precauzionale.

Ma la soluzione alla quale fece ricorso, basata su una clausola ambigua, le si ritorse contro: ella vide infliggersi una pena peggiore e ben più grave di quella che le sarebbe spettata in base alla *l. Iulia*. Sia per quanto riguarda la condanna inflitta che la procedura, il Senato fu più libero di agire di quanto probabilmente non fosse in una *quaestio*: intervenne con rapidità e severità, senza seguire affatto la procedura prescritta dalla legge.

Un'ultima osservazione si impone: Tacito riporta la cronaca del provvedimento facendo gravitare il racconto intorno alla figura

⁴¹ Cfr. Honsell, cit.; Beherends, cit.

⁴² Così anche per il *Sc Turpillianum*: Tac. Ann. 14.41: Anche il divieto di esibirsi nell'arena per i senatori del 38 a.C. fu ispirato dal caso di un singolo senatore: Dio Cass 48.43.1-3.

⁴³ C. Crifò, sv. Esilio, in ED XV (1966), con bibliografia; P.S. 2.26.14, Ulp. D.48.5.30.1. Cfr. G. Branca, ED I, cit., Grasmuck, *Exilium: Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, 1978; Zablocka, cit.; Rogers, *Criminal Trials*, cit.

di Vistilia; Svetonio non la nomina affatto, parlando invece di *feminae famosae*. Come spiegare questa ‘vaghezza’? Siamo del parere che parlare solamente di Vistilia sarebbe equivalso a non dare il giusto spessore ai (probabili) casi simili⁴⁴.

L'intento svetoniano, infatti, poteva essere diverso da quello di Tacito, che aveva visto nell'episodio della donna *'praetoria familia genita'* un *exemplum* significativo del degrado morale della classe cui ella apparteneva. In Svetonio, invece, l'enfatizzazione del caso Vistilia avrebbe potuto alterare l'equilibrio di quella frase elegantemente costruita, dove si richiamano quell'episodio e quelli dei membri dei ceti elevati che si davano agli spettacoli teatrali ed ai ludi gladiatori, per i quali (stando a quanto noto) non vi erano esempi altrettanto eclatanti con protagonisti dello stesso ceto che si erano macchiati di comportamenti ugualmente 'infamanti'. La spiegazione più ovvia, quindi, potrebbe essere che Svetonio si sia volontariamente espresso in termini generici.

Quanto al testo papiano, D.48.5.11(10).2, aleggia la convinzione che le previsioni contro l'adulterio si siano via via generalizzate tra il varo del senatoconsulto ed il tempo in cui scrive⁴⁵. Oltretutto, Papiniano parla di *mulier*, e non di *matrona*, quindi l'estrazione sociale (od il riferimento al rango) non è specificata.

Tirando le fila del discorso, può dirsi che, con questo provvedimento, oltre che punire Vistilia, il Senato conseguì un ulteriore, duplice scopo: evitò l'elusione dei divieti imposti dalla *l. Iulia*, esplicitando la proibizione di condotte come quella di Vistilia; contestualmente proibì alle appartenenti ai ceti superiori di prostituirsi.

2.3. RAPPORTI TRA IL SENATUSCONSULTUM DI VISTILIA ED IL SENATUSCONSULTUM DI LARINO

È possibile ipotizzare dei rapporti tra il senatoconsulto oggetto del nostro studio e quello di Vistilia, pur essendosene esclusa l'identità?

⁴⁴) Non è forse il caso di parlare enfaticamente, come Malavolta e Giuffrè, di 'molte donne', ma neanche di minimizzare, come Mc Ginn e Lebek.

⁴⁵) Così anche Levick, cit., cfr. anche Baumann, in «ANRW» 2 (1980), 13.

Dalle risultanze ottenute sembrerebbe possibile.

Anticipando in poche battute una questione che sarà analizzata in prosieguo, è sufficiente per la tesi che si sostiene osservare che il senatoconsulto di Larino non si occupa di introdurre nel tessuto normativo il divieto per i membri dei ceti elevati di esibirsi pubblicamente, in quanto tale divieto, in virtù di precedenti deliberazioni senatorie⁴⁶, era già operativo. Il nostro testo si limita a confermarlo. Ciò che costituisce una novità è invece il considerare espressamente le contrattazioni poste in essere per esibirsi come figure di negozi fraudolenti.

Come le matrone, per evitare i rigori della legislazione matrimoniale, non esitavano ad autodichiararsi prostitute o mezzane, così i giovani senatori e cavalieri, attraverso forme (anche contrattuali e/o pseudo-contrattuali) di offerta delle proprie *operae* ai vari tipi di impresari, cercavano l'espulsione dal loro ceto, conseguendo in tal modo la totale possibilità di disporre di sè, liberi da vincoli.

Prima che si arrivasse a questa configurazione era molto difficile, oltre che arbitrario, distinguere tra comportamenti solo degradanti e comportamenti ufficializzati in negozi fraudolenti. Colpendo questi, il senatoconsulto di Larino compie un'azione analoga a quella del senatoconsulto di Vistilia (o viceversa, se si vuole tener conto delle tesi che collocano in ordine cronologico i due provvedimenti): reprime dei tentativi di frode a delle norme vigenti⁴⁷, partendo da situazioni giuridiche simili. Infatti, con il varo del senatoconsulto di Larino si chiarì la situazione giuridica descritta e si costruì un sistema di divieti graduati.

Sarebbe stato ovviamente ancora possibile trasgredire alle norme del nuovo *senatus decretus*, ma sarebbe stato inutile farlo attraverso i trucchetti fino ad allora usati.

Il senatoconsulto di Larino consta di due componenti 'giuridiche', dal momento che crea nuova legge (r. 7-11; 14-16) e conferma (r. 17-22) o interpreta la legge già in vigore. Struttura probabilmente analoga deve aver avuto il provvedimento contro Vistilia: da una

⁴⁶) *Senatusconsulta* del 38 e 22 a.C.; 11 d.C. V. ampiamente *infra*.

⁴⁷) La previsione senatoria nei confronti di Vistilia è stata anche letta come una reazione di rabbia per il persistere di volontà fraudolente a così breve distanza (stesso anno!) dalle norme varate con il Sc di Larino, occupantesi della stessa problematica. Mc Ginn., ult. cit.

parte il Senato vanificava il tentativo fraudolento di Vistilia, che pertanto veniva punita; d'altro canto creava nuovo diritto, vietando alle donne nobili la prostituzione. L'interpretazione del senatoconsulto di Larino spinge in una chiara direzione: il documento è una valutazione giuridica del comportamento dei giovani nobili, come si legge già nella relazione dei consoli (r. 5 s.), ripresa dal senato constatando che quello stesso comportamento aveva lo scopo di 'eludere l'autorità di questo ordine' (r. 12). Pertanto le 'abitudini' fraudolente divenivano prive di efficacia in quanto definitivamente bollate come un '*facere adversus senatus consulta*'. Si provvedeva così non solo a preservare i giovani di buona famiglia dal degrado morale e sociale, ma anche a 'ricompattare' l'autorità senatoria compromessa dalle tattiche fino ad allora escogitate. La ricognizione dello stato di fatto precedente esclude però una efficacia retroattiva della comminatoria contenuta nel documento: i destinatari dei precedenti divieti si trovavano in una posizione più favorevole che non un potenziale violatore delle nuove norme, colpito ora dall'impossibilità di avere una sepoltura 'onorevole' (r. 14-16).

A parte questo nuovo, eccezionale divieto, l'ormai esplicita qualificazione come *fraus* dei raggiri volti ad eludere la legge rendeva possibile la loro punizione attraverso l'applicazione del diritto già esistente.

È dunque la *fraus* l'elemento su cui puntare, anche in prosieguo, l'attenzione. In questa sede è sufficiente confermare che essa costituisce a nostro parere il trait d'union tra il documento di Larino ed il provvedimento contro Vistilia.

La simmetria tra le ragioni che giustificavano le azioni dei trasgressori, cioè la possibilità di evitare le conseguenze giuridiche dell'atto illecito ed il canale utilizzato, la *fraus*, reale o virtuale (come nel caso di Vistilia, che aveva già commesso il reato, quando si presentò agli *aediles*), testimonia perfettamente il mutuo rapporto tra i due provvedimenti in esame.

La vicinanza cronologica, lo stesso sfondo, le stesse classi sociali destinatarie, iscrivono i due documenti nello stesso contesto, quello di far fronte, con provvedimenti ad efficacia *ex nunc*, alle scappatoie escogitate contro un quadro normativo troppo rigido e restauratore per i gusti 'emancipati' e fantasiosi di buona parte della giovane classe dirigente.